

## **Convenzione d'emendamento della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno firmata a Mannheim il 17 ottobre 1868**

Conclusa a Strasburgo il 20 novembre 1963  
Approvata dall'Assemblea federale il 18 dicembre 1964<sup>2</sup>  
Entrata in vigore il 14 aprile 1967

---

*La Repubblica federale di Germania, il Regno del Belgio, la Repubblica Francese, il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, il Regno dei Paesi Bassi e la Confederazione Svizzera,*

avendo risolto di rivedere parzialmente la convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, firmata a Mannheim il 17 ottobre 1868<sup>3</sup>, e i suoi successivi emendamenti, allo scopo d'adeguare, nell'interesse della cooperazione internazionale, l'organizzazione e il lavoro della Commissione centrale alle presenti condizioni della sua opera, senza che una tale revisione ristretta leda i principi fondamentali dell'ordinamento del Reno,

hanno convenuto, di comune accordo, d'emendare e completare, come segue, la convenzione riveduta del 17 ottobre 1868 per la navigazione sul Reno e i suoi successivi emendamenti.

### **Art. I**

Sono approvati gli emendamenti seguenti:

- a. Nell'*articolo 9, capoverso 1*, la frase finale è modificata come segue:  
...<sup>4</sup>
- b. Nell'*articolo 27, capoverso 1*, è cancellato l'ultimo periodo.
- c. Nell'*articolo 32<sup>5</sup>*, in fine, alle parole «300 franchi» è sostituita la locuzione «...»
- d. L'*articolo 37* è modificato come segue:  
*nel capoverso 1<sup>6</sup>* alla parola «franchi» è sostituita la locuzione «franchi oro del peso di 10/31 g al titolo di 0,900»;

RU 1967 1633; FF 1964 II 2499

<sup>1</sup> Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. e ted. della presente Raccolta.

<sup>2</sup> RU 1967 1631

<sup>3</sup> RS 0.747.224.101

<sup>4</sup> Testo inserito nella Convenzione.

<sup>5</sup> Questa disposizione ha attualmente una nuova versione.

<sup>6</sup> Questa disposizione ha attualmente una nuova versione.

nel capoverso 2, periodo 1, alle parole «10 giorni» sono sostituite le parole «...<sup>7</sup>»

nel periodo 2<sup>8</sup> è cancellata la frase «contenere un'esposizione succinta dei motivi»;

nel capoverso 3, in fine, sono cancellate le parole «in Mannheim».

- e. Gli articoli 41 e 42 sono cancellati.
- f. L'articolo 43 è modificato come segue:  
...<sup>9</sup>
- g. L'articolo 44 è modificato come segue:  
...<sup>10</sup>
- h. L'articolo 46 è modificato come segue:  
...<sup>11</sup>
- i. L'articolo 47 è modificato come segue:  
...<sup>12</sup>

## Art. II

Sono approvate le disposizioni seguenti:

a. Art. 34<sup>bis</sup>

...<sup>13</sup>

b. Art. 35<sup>bis</sup>

...<sup>14</sup>

c. Art. 35<sup>ter</sup>

...<sup>15</sup>

d. Art 37<sup>bis</sup>

...<sup>16</sup>

<sup>7</sup> Testo inserito nella Convenzione

<sup>8</sup> Questa modificazione concerne il periodo 1 del testo originale tedesco e della versione italiana.

<sup>9</sup> Testo inserito nella Convenzione

<sup>10</sup> Testo inserito nella Convenzione

<sup>11</sup> Testo inserito nella Convenzione

<sup>12</sup> Testo inserito nella Convenzione

<sup>13</sup> Testo inserito nell'Ordinanza

<sup>14</sup> Testo inserito nell'Ordinanza

<sup>15</sup> Testo inserito nell'Ordinanza

<sup>16</sup> Testo inserito nell'Ordinanza

e. *Art. 44<sup>bis</sup>*

...<sup>17</sup>

f. *Art. 44<sup>ter</sup>*

...<sup>18</sup>

g. *Art. 44<sup>quater</sup>*

...<sup>19</sup>

h. *Art. 44<sup>quinqüies</sup>*

...<sup>20</sup>

i. *Art. 45<sup>bis</sup>*

...<sup>21</sup>

j. *Art. 45<sup>ter</sup>*

...<sup>22</sup>

### **Art. III**

Sono abrogate le disposizioni seguenti:

1. L'allegato A (Manifesto) alla convenzione di Mannheim;
2. Le lettere a e c del numero 9 del protocollo finale della convenzione di Mannheim, all'articolo 47 della stessa;
3. il *modus vivendi* del 4 maggio 1936<sup>23</sup>, con il suo allegato, per gli Stati contraenti ancora vincolati al medesimo.

### **Art. IV**

I Governi degli Stati contraenti s'intenderanno circa la maniera con cui uno Stato terzo, che ha partecipato alla Commissione centrale fino all'entrata in vigore della presente convenzione, possa continuare a parteciparvi con diritti e obbligazioni analoghi a quelli che gli spettavano precedentemente.

Questo Stato terzo avrà i diritti e le obbligazioni d'uno Stato contraente secondo che saranno concordati con i Governi degli Stati contraenti.

<sup>17</sup> Testo inserito nella Convenzione

<sup>18</sup> Testo inserito nella Convenzione

<sup>19</sup> Testo inserito nella Convenzione

<sup>20</sup> Testo inserito nella Convenzione

<sup>21</sup> Testo inserito nella Convenzione

<sup>22</sup> Testo inserito nella Convenzione

<sup>23</sup> CS 13 482

**Art. V**

Le disposizioni della convenzione di Mannheim<sup>24</sup> e delle sue modificazioni successive in quanto siano tuttora in vigore, nè abrogati o modificati dalla presente convenzione, sono parte integrante di quest'ultima.

**Art. VI**

La presente convenzione sarà ratificata.

Gli strumenti di ratificazione saranno depositati quanto prima nella Segreteria della Commissione centrale, affinché li conservi nel suo archivio.

Il segretario generale farà compilare un processo verbale del deposito degli strumenti di ratificazione e comunicherà a ogni Stato firmatario una copia, certificata conforme, degli strumenti di ratificazione e del processo verbale di deposito.

**Art. VII**

La presente convenzione entrerà in vigore il giorno successivo a quello del deposito del sesto strumento di ratificazione nella segreteria della Commissione centrale, la quale ne informerà gli altri Stati firmatari.

**Art. VIII**

La presente convenzione, compilata in un solo esemplare in tedesco, francese e olandese, di cui il testo francese farà fede in caso di controversia, sarà depositata nell'archivio della Commissione centrale.

Una copia certificata conforme dal Segretario generale sarà consegnata a ogni Stato contraente.

*In fede di che*, i sottoscritti, depositati i loro pieni poteri, hanno firmato la presente convenzione.

*Fatto a Strasburgo*, il 20 novembre 1963.

*(si omettono le firme)*

<sup>24</sup> RS 0.747.224.101

**Campo d'applicazione della Convenzione il 1° novembre 1972**

Stati partecipanti	Ratificazione		Entrata in vigore	
Belgio	13 aprile	1967	14 aprile	1967
Francia	10 agosto	1964	14 aprile	1967
Gran Bretagna	20 aprile	1965	14 aprile	1967
Paesi Bassi	13 aprile	1967	14 aprile	1967
Germania	25 ottobre	1966	14 aprile	1967
Svizzera	10 giugno	1965	14 aprile	1967

